

CODICE PROCEDURA CIVILE (ESTRATTO)

Libro I - Disposizioni generali

- Titolo I – Degli organi giudiziari (artt. 1-68)
- Titolo II – Del pubblico ministero (artt. 69-74)
- Titolo III – Delle parti e dei difensori (artt. 75-98)
- Titolo IV – Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)
- Titolo V – Dei poteri del giudice (artt. 112-120)
- Titolo VI – Degli atti processuali (artt. 121-162)

Libro II - Del processo di cognizione

- Titolo I – Del procedimento davanti al tribunale
- Capo I: Dell'introduzione della causa (artt. 163-174)
- Capo II: Dell'istruzione della causa (artt. 175-274 bis)
- Capo III: Della decisione della causa (artt. 275-281)
- Capo IV: Dell'esecutorietà e della notificazione delle sentenze (artt. 282-286)
- Capo V: Della correzione delle sentenze e delle ordinanze (artt. 287-289)
- Capo VI: Del procedimento in contumacia (artt. 290-294)
- Capo VII: Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo (artt. 295-310)
- Titolo II – Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)
- Titolo III – Delle impugnazioni (artt. 323-408)
- Titolo IV – Norme per le controversie in materia di lavoro (artt. 409-473)

Libro III - Del processo di esecuzione

- Titolo I – Del titolo esecutivo e del precetto (artt. 474-482)
- Titolo II – Dell'espropriazione forzata (artt. 483-604)
- Titolo III – Dell'esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605-611)
- Titolo IV – Dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare (artt. 612-614)
- Titolo V – Delle opposizioni (artt. 615-622)
- Titolo VI – Della sospensione e dell'estinzione del processo (artt. 623-632)

Libro IV - Dei procedimenti speciali

- Titolo I – Dei procedimenti sommari (artt. 633-705)
- Titolo II – Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (artt. 706-742 bis)
- Titolo III: Della Copia e della collazione di atti pubblici (artt. 743-746)
- Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni (artt. 747-783)
- Titolo V: Dello scioglimento di comunioni (artt. 784-791)
- Titolo VI: Del procedimento di liberazione degli immobili dalle ipoteche (artt. 792-795)
- Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione e dell'esecuzione di altri atti delle Autorità straniere (artt. 796-805)
- Titolo VIII: Dell'arbitrato (artt. 806-840)

Disposizione di attuazione

- Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI

Art. 138. Notificazione in mani proprie (1)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196